



LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED914' del 25/02/2025

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE**1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – FEBBRAIO 2025****1.1) Ccnl STUDI PROFESSIONALI (011 - 012)**

Con l'aggiornamento di gennaio 2025 Acred909 è stata rilasciata l'integrazione della maternità al 90%.

Segnaliamo che, sulla busta paga di gennaio 2025, in caso di maternità anticipata non è stata calcolata correttamente la suddetta integrazione: dalla retribuzione spettante non è stata decurtata l'indennità Inps.

Con il presente aggiornamento il calcolo è stato corretto, con effetto dal mese di febbraio 2025.

Inoltre, sulla busta paga di febbraio, viene recuperata automaticamente l'eventuale integrazione erogata in eccesso nel mese di gennaio. L'importo da recuperare è riportato sulla voce 044, che va a diminuire sia l'imponibile previdenziale che fiscale (per effetto del suddetto recupero, l'imponibile Inps potrebbe risultare inferiore al minimale).

1.2) Ccnl PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI (015)

Con l'aggiornamento di gennaio 2024 Acred880 sono state predisposte le variazioni previste nel rinnovo contrattuale del 12/01/2024. Tra le variazioni in questione, erano compresi una serie di allineamenti nei trattamenti previsti per i dipendenti assunti prima e dopo il 22/12/2015, per i quali in precedenza erano previsti trattamenti differenziati.

In particolare, con il suddetto aggiornamento sono state allineate le ferie spettanti, adeguandole a 26 giorni annui (in caso di orario distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali), anche per i dipendenti assunti dopo il 22/12/2015, per i quali in precedenza era prevista la riduzione delle ferie a 24 giorni annui.

Sempre con l'aggiornamento sopra citato, dal mese di gennaio 2024 sono state impostate erroneamente 104 ore annue di permessi (72 riduzione orario + 32 festività soppresse) senza distinzione in base alla data di assunzione, mentre il rinnovo contrattuale prevedeva 72 ore annue di permessi (40 riduzione orario + 32 festività soppresse), comunque senza distinzione in base alla data di assunzione. Precisiamo che, prima del suddetto rinnovo, spettavano 104 ore di permesso per i soggetti assunti prima del 22/12/2015 e 32 ore di permesso per i soggetti assunti dopo il 22/12/2015.

Con il presente aggiornamento, vengono rettificate le ore di permesso spettanti, portandole a 72 ore annue (40 riduzione orario + 32 festività soppresse), indipendentemente dalla data di assunzione, con effetto dal mese di febbraio 2025.

Inoltre, con l'elaborazione del mese di febbraio viene recuperata automaticamente la differenza relativa al rateo di permessi maturato sul mese di gennaio, tramite l'elaborazione automatica della voce 15R. Le ore recuperate vengono decurtate dal totale dei permessi maturati nell'anno corrente (voce 166), sulla busta paga di febbraio.

Per quanto riguarda il recupero delle ore di permesso maturate in eccedenza nell'anno precedente (2024), consigliamo di contattare l'assistenza per avere indicazioni su come è possibile procedere.

1.3) Ccnl FARMACIE PRIVATE (021)

Sulla base delle nuove disposizioni riportate sul sito di EBIFARM, è stata prevista la nuova gestione del versamento al fondo tramite modello F24 e la corrispondente esposizione sulla denuncia Uniemens.

Inoltre, dal mese di febbraio 2025 è stata modificata la gestione del contributo dovuto all'Ente Bilaterale.

La voce 78A calcola il contributo a carico del datore di lavoro, corrispondente allo 0,05% sulla retribuzione mensile; la voce 78B calcola il contributo a carico del dipendente, corrispondente allo 0,05%.

Viene inoltre attribuita, in automatico, la nuova causale 'EFAR', utilizzata per il versamento sul modello F24 e per l'esposizione sulla denuncia UniEmens (già predisposta con l'aggiornamento di gennaio 2025 Acred910).

Ricordiamo che per attivare il calcolo del suddetto contributo, occorre impostare le voci **78A** e **78B** sul servizio Accessori – Voci Fisse (elenco voci, 3.3 'Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria'), senza indicare alcun importo.

1.4) Ccnl AREA COMUNICAZIONE (038)

Con la busta paga di febbraio 2025, viene erogata automaticamente la prima tranches dell'indennità Una-tantum prevista nell'ipotesi di accordo del 18/11/2024 (aggiornamento di novembre 2024 Acred903). L'indennità spetta ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, a copertura del periodo da gennaio 2023 a novembre 2024.

In caso di cessazione del rapporto viene erogata anche la seconda tranches.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dal part-time, verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell'accordo).

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.5) Ccnl PELLI E CUOIO INDUSTRIA (046)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l'elemento di garanzia retributiva. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di febbraio 2015 Acred562 e giugno 2023 Acred863.

1.6) Ccnl EDILIZIA INDUSTRIA (050)

Sulla base dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 28/01/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1050**, alle decorrenze di febbraio 2025 / marzo 2026 / marzo 2027.

1.7) Ccnl TESSILI INDUSTRIA (055)

Con l'aggiornamento di novembre 2024 Acred903 erano stati rilasciati gli aumenti previsti nel rinnovo del 11/11/2024 anche per le aziende del Mezzogiorno. Ricordiamo che nell'accordo in questione non era citato il settore di applicazione degli aumenti, pertanto si era ritenuto che le retribuzioni fossero state uniformate tra i vari settori.

Con la circolare del 25.11.2024, il Sistema Moda Italia ha illustrato gli aspetti economici del rinnovo, indicando anche le decorrenze degli aumenti per le aziende terziste del Mezzogiorno: febbraio 2025 / marzo 2026 / marzo 2027.

Le nuove decorrenze sono state variate sulla tabella retributiva **1555** (aziende terziste del Mezzogiorno).

Se lo si ritiene opportuno, sul mese di febbraio è possibile effettuare il recupero automatico degli aumenti applicati nel periodo da dicembre 2024 a gennaio 2025, sulle aziende terziste del Mezzogiorno.

Per attivare il suddetto recupero, occorre inserire la voce **045** sulle Voci Fisse delle aziende interessate, con il valore convenzionale '1' nel campo Quantità. La somma da recuperare è riportata sulla voce 045, decurtata dall'imponibile previdenziale e fiscale (tassazione ordinaria), oltre che dalla base di calcolo del Tfr.

1.8) Ccnl LATERIZI INDUSTRIA (059)

Dal mese di febbraio 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 31/05/2022. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1059** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di giugno 2022 Acred828.

1.9) Ccnl ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AGIDAE (079)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 10/01/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1079 - 1379**, alle decorrenze di **febbraio 2025** / ottobre 2025.

A partire dal mese di febbraio 2025 sono variate le seguenti maggiorazioni:

- maggiorazione lavoro notturno (voce 281) è stata aumentata dal 15% al 20%;
- maggiorazione lavoro notturno festivo (voce 286) è aumentata dal 30% al 40%;
- lavoro supplementare (voci 231 / 261 / 285) è passata dal 20% al 15%.

Dal mese di febbraio 2025 è prevista l'integrazione maternità obbligatoria al 100%, gestita in automatico (voce 445).

1.10) Ccnl ASSOCIAZIONI UNEBA (108)

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di gennaio 2025 Acred909 / Acred910, sono stati predisposti gli aumenti retributivi previsti nell'accordo del 20/12/2024. Inoltre, sono stati erogati automaticamente gli arretrati spettanti in relazione al periodo da ottobre a dicembre 2024.

Con il presente aggiornamento, inoltre, viene bloccato l'elemento retributivo aggiuntivo previsto nell'accordo del 20/01/2020 (aggiornamento di giugno 2022 Acred828), in quanto compreso nei nuovi minimi retributivi.

Il blocco del suddetto elemento ha effetto dal mese di febbraio 2025, sebbene decorra anch'esso dal mese di ottobre 2024 (mese di decorrenza dei nuovi aumenti previsti nell'accordo del 20/12/2024).

Di conseguenza, nel mese di febbraio 2025 viene recuperato automaticamente il suddetto elemento, qualora sia stato erogato nel periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. La somma da recuperare viene riportata sulla voce **045**, che va anche a diminuire la base di calcolo del Tfr.

Sempre in aggiunta a quanto predisposto con gli aggiornamenti Acred909 / Acred910, precisiamo che la maturazione dei permessi e dei ratei di quattordicesima avviene in misura intera dalla data di assunzione, anziché in misura ridotta come previsto in precedenza (aggiornamento di novembre 2023 Acred513).

Per quanto riguarda i contributi assistenza sanitaria integrativa, la cui gestione è stata predisposta con l'aggiornamento di gennaio 2025 Acred909, precisiamo che vengono calcolati per quattordici mensilità.

1.11) Ccnl TESSILI CONFAPI (132)

Sulla base dell'ipotesi di accordo del 18/02/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1132** (tessili) / **1532** (tessili con aumento gennaio 2021 posticipato a luglio 2021) / **1432** (tessili vari), alle seguenti decorrenze: febbraio 2025 / gennaio 2026 / gennaio 2027.

Gli aumenti decorrono dal mese di gennaio 2025: con la busta paga relativa al mese di febbraio vengono perciò erogati, in automatico, gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) relative al mese di gennaio. La somma risultante è riportata sulla voce **04A**, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Inoltre, nel mese di febbraio 2025 viene erogata automaticamente l'indennità Una-tantum, spettante ai dipendenti in forza al 01/01/2025. L'indennità viene riproporzionata alla sola percentuale di part-time: a tale riguardo, si prende a riferimento la percentuale applicata sulla busta paga di febbraio 2025. La somma risultante è riportata sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa nella base di calcolo del Tfr.

1.12) Ccnl LEGNO CONFAPI (133)

Su richiesta, è stata predisposta una nuova opzione per determinare l'elemento perequativo previsto negli accordi del 25/10/2013, del 18/04/2017 e del 31/05/2021. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred596, giugno 2017 Acred655 e giugno 2021 Acred796.

La nuova opzione è disponibile dal mese di febbraio 2025: indicando il valore '1' nel campo Quantità della voce **043**, l'importo mensile dell'elemento viene proporzionato alla percentuale di part-time. Facciamo presente che nel contratto non è specificato se il suddetto elemento deve essere proporzionato alla percentuale di part-time.

1.13) Ccnl AGENZIE DI ASSICURAZIONE ANAPA (140)

Con la busta paga relativa al mese di febbraio 2025 viene erogata la prima tranches dell'indennità **Unantantum** prevista nel rinnovo contrattuale del 13/01/2025 (rilasciato con l'aggiornamento di gennaio 2025 Acred910).

In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda tranches.

L'indennità spetta ai soli dipendenti in forza al 31/05/2024, in relazione al periodo da luglio 2020 a maggio 2024.

Per ricavare il numero di quote mensili spettanti, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima maturati nel suddetto periodo. L'importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni mese. La somma erogata è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

2) ALTRE VARIAZIONI – FEBBRAIO 2025

2.1) VARIAZIONI FISCALI – ANNO 2025

Con l'aggiornamento di gennaio 2025 Acred909 sono state predisposte le variazioni fiscali previste dalla legge n. 207 del 30/12/2024 (Legge di Bilancio 2025). In particolare, è stata rilasciata una prima gestione della nuova detrazione e del nuovo trattamento integrativo previsti dalla legge 207/2024 e spettanti dall'anno 2025.

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate alcune variazioni, di seguito descritte, in merito alle suddette gestioni, con effetto dal mese di febbraio 2025.

Precisiamo che, al momento dell'aggiornamento, non è stata ancora fornita alcuna indicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in merito alle nuove misure fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025: anche la gestione rilasciata con il presente aggiornamento, quindi, è soggetta a possibili variazioni sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, sarebbe opportuno avere indicazioni più specifiche in merito ai tipi di reddito da considerare nel calcolo del nuovo trattamento e della nuova detrazione (a tale riguardo, per il momento continuano ad essere applicati i criteri indicati nell'aggiornamento di gennaio 2025 Acred909).

ULTERIORE TRATTAMENTO L. 207/2024

Dal mese di febbraio, il nuovo trattamento integrativo previsto dalla legge 207/2024 viene **attivato automaticamente**.

Dallo stesso mese, perciò, non è necessario inserire la voce 68B sulle Voci Fisse con il valore '1' nel campo Quantità, per attivare il nuovo trattamento (come previsto nell'aggiornamento Acred909). Nel caso in cui la voce 68B sia stata inserita sulle Voci Fisse, non è indispensabile eliminarla, se ciò risulta più agevole per l'Utente; per maggiore chiarezza, comunque, sarebbe opportuno rimuoverla, effettuando una storicizzazione in data 01/02/2025.

Precisiamo che il recupero del nuovo trattamento relativo al mese di gennaio 2025 viene effettuato automaticamente al momento del conguaglio di fine anno o di fine rapporto (qualora siano rispettate le condizioni di reddito previste). La possibilità di effettuare tale recupero nei mesi precedenti al conguaglio sarà prevista, eventualmente, qualora venga fornita un'indicazione in tal senso da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per la gestione del nuovo trattamento integrativo, inoltre, è stato predisposto il nuovo campo 'Bonus fiscale L. 207/24' sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, nel quale sono previste le seguenti opzioni:

- 'Automatico': opzione attribuita automaticamente; con questa opzione, il nuovo trattamento viene erogato mensilmente e conguagliato a fine anno o a fine rapporto, sulla base delle condizioni di reddito previste (descritte dettagliatamente nell'aggiornamento di gennaio 2025 Acred909);
- 'Solo in fase di conguaglio' consente di erogare il nuovo trattamento solo al momento del conguaglio fiscale di fine anno o fine rapporto, bloccando invece l'erogazione su tutti gli altri mesi;
- 'Disabilitato': consente di bloccare l'erogazione del nuovo trattamento, anche in fase di conguaglio, indipendentemente dalle condizioni di reddito (qualora risultasse più agevole, lo stesso effetto può essere ottenuto bloccando la voce 68B sulle Voci Fisse).

Resta inteso che le opzioni 'Solo in fase di conguaglio' e 'Disabilitato' dovrebbero essere selezionate solo a seguito di una specifica richiesta da parte del dipendente (in situazioni particolari, comunque, potrebbero essere utilizzate anche in assenza di una richiesta specifica).

Precisiamo che, dal mese di febbraio, le opzioni presenti nel nuovo campo vengono considerate in sostituzione di quelle impostate nel preesistente campo 'Bonus fiscale' (adesso descritto come 'Bonus fiscale L. 21/20').

Per il nuovo trattamento, continua invece ad essere considerata la casella 'Bonus abilitati in assenza di detrazioni': la casella in questione deve essere barrata qualora si intenda attivare il calcolo dei "bonus fiscali" (trattamento integrativo L. 21/2020 e nuovo trattamento L. 207/2024) nonostante siano state bloccate le detrazioni fiscali (opzione 'Disabilitate' selezionata nel campo 'Detrazioni fiscali').

ULTERIORE DETRAZIONE L. 207/2024

Per la gestione della nuova detrazione, è stato predisposto il nuovo campo 'Ulteriore detrazione L. 207/24' sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, nel quale sono previste le seguenti opzioni:

- 'Automatico': opzione attribuita automaticamente; con questa opzione, la nuova detrazione viene attribuita mensilmente e conguagliata a fine anno o a fine rapporto, sulla base delle condizioni di reddito previste (descritte dettagliatamente nell'aggiornamento di gennaio 2025 Acred909);
- 'Solo in fase di conguaglio' consente di attribuire la nuova detrazione solo al momento del conguaglio fiscale di fine anno o fine rapporto, bloccandola invece su tutti gli altri mesi;
- 'Disabilitato': consente di bloccare la nuova detrazione, anche in fase di conguaglio, indipendentemente dalle condizioni di reddito (qualora risultasse più agevole, lo stesso effetto può essere ottenuto indicando la voce 62B sulle Voci Fisse con il valore '1' nel campo Importo Totale).

Anche per la nuova detrazione, le opzioni 'Solo in fase di conguaglio' e 'Disabilitato' dovrebbero essere selezionate solo a seguito di una specifica richiesta da parte del dipendente (in situazioni particolari, potrebbero essere utilizzate anche in assenza di una richiesta specifica).

Dal mese di febbraio, le opzioni presenti nel nuovo campo vengono considerate in sostituzione di quelle impostate nel preesistente campo 'Bonus fiscale' (adesso descritto come 'Bonus fiscale L. 21/20').

Per la nuova detrazione, continua ad essere considerata l'opzione presente nel campo 'Detrazioni fiscali': in particolare, se nel campo risulta selezionata l'opzione 'Disabilitate', vengono disabilitate tutte le detrazioni, compresa la nuova detrazione prevista dalla L. 207/2024.

SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE

A seguito degli approfondimenti descritti nell'aggiornamento Acred913 del 21/02/2025, ed in particolare considerando quanto indicato nella risoluzione 212/E del 2/07/2002, il reddito percepito dai soci lavoratori delle cooperative per il rapporto di lavoro subordinato, risulterebbe essere a tutti gli effetti reddito da lavoro dipendente.

Di conseguenza, con il presente aggiornamento viene attivato, dal mese di febbraio, il calcolo automatico della nuova detrazione e del nuovo trattamento anche per i soci lavoratori delle cooperative. In fase di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, sarà recuperato anche l'importo relativo al mese di gennaio (un eventuale recupero nei mesi precedenti al conguaglio sarà predisposto qualora vengano fornite indicazioni in tal senso da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Nel caso in cui, seguendo una diversa interpretazione, si ritenga opportuno NON attivare la nuova detrazione ed il nuovo trattamento per i soci lavoratori delle cooperative, è sufficiente inserire la nuova voce **61Z** sulle Voci Fisse a livello di ditta oppure a livello generale, con il valore '**1**' nel campo Quantità (la voce si trova nell'elenco al punto 4.7 'Bonus fiscali'). Così facendo, la nuova detrazione ed il nuovo trattamento integrativo vengono bloccati solo per i soci lavoratori delle cooperative, ossia per i soggetti sui quali è stato selezionato '*Socio lavoratore di cooperativa*' nel campo Tipo Rapporto del servizio Dipendente – Inquadramento.

SERVIZIO 'DETRAZIONI E ANF'

Con il presente aggiornamento, sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf vengono resi disponibili due nuovi campi, relativi alle nuove gestioni fiscali previste dalla legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025):

- 'Bonus fiscale L. 207/24', nel quale sono riportate le opzioni relative al nuovo trattamento integrativo;
- 'Ulteriore detrazione L. 207/24', nel quale sono riportate le opzioni relative alla nuova detrazione.

Le opzioni relative ai nuovi campi, ed il loro effetto sul nuovo trattamento integrativo e sulla nuova detrazione, sono descritte dettagliatamente nei paragrafi precedenti.

Inoltre, il preesistente campo 'Bonus fiscale', attualmente considerato solo per il trattamento integrativo L. 21/2020, è adesso descritto come 'Bonus fiscale L. 21/20'.

Le opzioni presenti nei nuovi campi sono riportate sulla stampa 'listadetra-3', generata dal programma 'LISTADET' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.2 'Stampe di fine anno'). La stampa in questione può essere prodotta in relazione al mese corrente, indicandolo nei campi Data Iniziale e Data Finale.

Sulla stampa 'listadetra-3', è riportato l'elenco dei dipendenti e collaboratori aventi particolari condizioni sul servizio Detrazioni e Anf: detrazioni disabilitate, reddito dichiarato per detrazioni, abilitazione calcolo mensile su imponibile effettivo, abilitazione detrazione per redditi minimi, abilitazione bonus fiscali in assenza di detrazioni.

Inoltre, viene segnalata la presenza di opzioni diverse da 'Automatico' nel campo 'Bonus fiscale L. 21/20' e, con il presente aggiornamento, anche nei nuovi campi 'Bonus fiscale L. 207/24' e 'Ulteriore detrazione L. 207/24'.

La stampa 'listadetra-3' può essere convertita in pdf impostando 'A4 orizzontale' compreso '15'.

DICHIARAZIONE NUOVI TRATTAMENTI L. 207/2024

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una prima versione della dichiarazione che può essere presentata dal dipendente per comunicare, al sostituto d'imposta, alcune particolari condizioni nella gestione del nuovo trattamento integrativo e della nuova detrazione previsti dalla legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).

Precisiamo, innanzitutto, che NON è necessario presentare la suddetta dichiarazione al fine di ottenere l'applicazione del nuovo trattamento e della nuova detrazione da parte del datore di lavoro: la legge 207/2024 prevede infatti che il datore di lavoro applichi automaticamente i nuovi trattamenti (sulla base delle informazioni in suo possesso).

La dichiarazione si rende necessaria qualora il dipendente intenda chiedere di non applicare il nuovo trattamento e la nuova detrazione, oppure se intende comunicare al datore di lavoro ulteriori redditi e/o precedenti rapporti di lavoro.

Considerando che, ad oggi, non è stata fornita alcuna indicazione (neppure sul forum di Assosoftware) da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito ai nuovi trattamenti, consigliamo di attendere, laddove possibile, la pubblicazione di una circolare dell'Agenzia, in quanto potrebbe essere necessario modificare la dichiarazione a seguito delle indicazioni che saranno fornite. Naturalmente, rimane facoltà dell'Utente decidere se, e in quali casi, sia opportuno consegnare la dichiarazione nella sua versione attuale, oppure attendere le indicazioni dell'Agenzia.

Facciamo inoltre presente che stiamo considerando la possibilità di predisporre un ulteriore modello di dichiarazione, che contenga le indicazioni relative sia al trattamento integrativo L. 21/2020, sia al nuovo trattamento ed alla nuova detrazione previsti dalla legge 207/2024. Il nuovo modello potrebbe risultare utile soprattutto per le nuove assunzioni, in alternativa ai due modelli attualmente disponibili per le suddette gestioni. Ovviamente, anche per il nuovo modello vale quanto detto sopra in merito alla necessità di attendere le indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello rilasciato con il presente aggiornamento, invece, può risultare utile soprattutto per i dipendenti già in forza, dal momento che tali soggetti non dovrebbero avere necessità di fornire ulteriori indicazioni in merito al trattamento integrativo L. 21/2020 (in quanto dovrebbero averle già fornite al momento dell'assunzione).

La dichiarazione relativa ai nuovi trattamenti previsti dalla legge 207/2024 può essere generata tramite il programma 'STABONUT' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 'Comunicazioni varie').

Nelle opzioni del programma è riportato il campo 'Ordine e tipo di stampa', tramite il quale è possibile stampare un solo modello senza dati anagrafici, oppure (selezionando un'opzione di ordinamento), generare un modello relativo ad ogni soggetto interessato. Precisiamo che vengono considerati i soli lavoratori dipendenti in forza nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura. Restano quindi esclusi i soggetti diversi dai dipendenti (collaboratori, amministratori, tirocinanti, ecc.), mentre restano inclusi i soci lavoratori di cooperative.

È anche possibile generare la stampa per i soli dipendenti assunti nel periodo indicato, barrando l'apposita casella.

L'opzione '*Nota relativa ai conguagli*', barrata automaticamente, consente di escludere la nota riportata in fondo alla prima pagina, nella quale si precisa che, in presenza di precedenti rapporti di lavoro, è indispensabile allegare la relativa Certificazione Unica per procedere al conguaglio fiscale.

La stampa prodotta è '**bonus-L207**', che deve essere convertita in pdf impostando '*Foglio bianco A4*', compreso '**15**'.

2.2) RIDUZIONE ALIQUOTA FIS / FAP

Ricordiamo che, con l'aggiornamento Acred909 del 23/01/2025, è stata rilasciata la gestione della riduzione delle aliquote FIS / FAP, sulla base delle indicazioni fornite dall'Inps nella circolare n. 5 del 20/01/2025.

Nel suddetto aggiornamento era precisato che occorre verificare che l'Inps avesse attribuito il codice autorizzazione '**2Q**' sulle aziende che hanno diritto alla riduzione del contributo FIS / FAP, almeno nei casi in cui possono sussistere dei dubbi. In particolare, avevamo suggerito di effettuare la verifica per le aziende soggette alla contribuzione FIS / FAP da meno di 24 mesi, in quanto tale situazione non era contemplata nella circolare Inps.

Dalle segnalazioni ricevute, sembra che l'Inps non abbia attribuito il suddetto codice autorizzazione sulle aziende che hanno iniziato a versare la contribuzione da meno di 24 mesi. Nei casi potenzialmente interessati, quindi, consigliamo di verificare (tramite il cassetto previdenziale) la presenza del codice autorizzazione '**2Q**': qualora non risultasse attribuito, occorre bloccare momentaneamente l'applicazione della riduzione FIS / FAP.

Per bloccare la riduzione FIS / FAP nella suddetta condizione, deve essere inserita la voce **OPO** con il valore '**1**' nel campo Importo Totale, riportandola sulle Voci Fisse a livello di ditta (barrare 'Estesa a tutti i dipendenti'). In tal modo, la riduzione non verrà applicata fino a quando non sarà rimossa la voce OPO dalle Voci Fisse. Se lo si ritiene opportuno, è possibile indicare una data di scadenza sulla voce OPO: in particolare, sarebbe utile indicare la data finale del periodo in cui non spetta la riduzione (se tale data è conosciuta), in modo che venga sbloccata automaticamente a partire dal mese successivo. Naturalmente, sarebbe necessario che l'Inps pubblicasse delle indicazioni ufficiali a riguardo.

2.3) DECONTRIBUZIONE SUD

Come indicato nella circolare Inps n. 32 del 30/01/2025, la Legge di Bilancio 2025 ha prorogato la decontribuzione Sud per gli anni dal 2025 al 2029 (art. 1, commi da 406 a 412, legge n. 207 del 30/12/2024).

Con il presente aggiornamento viene quindi riattivato il calcolo della decontribuzione Sud dal mese di febbraio 2025, con la possibilità di recuperare l'importo arretrato relativo al mese di gennaio 2025.

Sulla base di quanto indicato nella circolare Inps sopra citata, dall'anno 2025 la decontribuzione deve essere applicata esclusivamente per i dipendenti assunti o trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell'anno precedente (ossia entro il 31/12/2024 per l'anno 2025, entro il 31/12/2025 per l'anno 2026, ecc.).

La decontribuzione spetta per gli ex-apprendisti e per diverse tipologie di assunzioni agevolate (a tempo indeterminato), mentre sono espressamente esclusi gli apprendisti ed alcune assunzioni agevolate con riduzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro, oltre ai lavoratori domestici ed ai dipendenti del settore agricolo. I casi di esclusione sopra citati vengono controllati automaticamente, tuttavia in caso di trasformazione a tempo indeterminato risulta necessario compilare il campo 'Data trasformazione a tempo indeterminato' sul servizio Dipendente – Inquadramento.

Precisiamo che occorre compilare tale campo anche in caso di trasformazione da apprendista a qualificato, in quanto la data di tale trasformazione deve essere riportata sulla causale relativa alla decontribuzione, sulla denuncia Uniemens.

Come in precedenza, la decontribuzione Sud spetta per i dipendenti occupati in determinate regioni (Abruzzo / Molise / Puglia / Basilicata / Campania / Calabria / Sicilia / Sardegna): il controllo sulla regione in cui risulta ubicata la sede lavorativa agganciata al dipendente, viene effettuato automaticamente.

Per l'anno 2025 il valore della decontribuzione viene calcolato nelle seguenti misure:

- anno 2025: 25% dei contributi a carico del datore di lavoro, importo massimo mensile E. 145,00;
- anni 2026 / 2027: 20% dei contributi a carico del datore di lavoro, importo massimo mensile E. 125,00;
- anno 2028: 20% dei contributi a carico del datore di lavoro, importo massimo mensile E. 100,00;
- anno 2029: 15% dei contributi a carico del datore di lavoro, importo massimo mensile E. 75,00.

Precisiamo che i contributi a carico del datore di lavoro sono sempre considerati al netto delle eventuali agevolazioni contributive ed escludendo i contributi per i quali non si può beneficiare della decontribuzione (in particolare lo 0,30% destinato ai fondi di formazione), analogamente a quanto previsto negli anni precedenti.

Come indicato nella circolare Inps, le mensilità aggiuntive vengono escluse dalla base di calcolo della decontribuzione, a meno che non siano erogate mensilmente in forma di singolo rateo.

Restano quindi escluse, dalla base di calcolo della decontribuzione, le voci 478 (tredicesima) / 479 (quattordicesima) / 476 (quattordicesima o altra mensilità aggiuntiva erogata in un mese diverso da giugno), mentre resta inclusa la voce 477 (pagamento rateo mensile).

Ricordiamo che, per attivare la decontribuzione Sud, occorre indicare la voce **8E1** sulle Voci Fisse, selezionandola dall'elenco al punto 3.1.2 'Incentivi Inps'. La voce 8E1 può essere inserita a livello di ditta oppure a livello generale: nel secondo caso, rimane possibile bloccarla su eventuali ditte da escludere.

Precisiamo che devono essere escluse, dall'Utente, le aziende non rientranti tra le PMI (secondo la definizione riportata nella circolare Inps) e quelle che hanno ricevuto aiuti di stato superiori ad E. 300.000 nell'arco di un triennio.

È possibile recuperare la decontribuzione arretrata relativa al solo mese di gennaio 2025 (come indicato nella circolare Inps): il recupero deve essere effettuato entro il mese di aprile, tuttavia è già incluso nel presente aggiornamento.

In un qualsiasi mese tra febbraio e aprile, è possibile attivare il recupero della decontribuzione relativa al mese di gennaio: a tale scopo, occorre inserire la voce **9F4** sulle Voci Fisse (a livello di ditta o generale), selezionandola dall'elenco al punto 3.1.2 'Incentivi Inps' con l'opzione relativa al mese di gennaio 2025 (viene riportato il valore '4' nel campo Quantità). È opportuno storicizzare le Voci Fisse dal mese successivo, cancellando la voce 9F4.

Sulla denuncia Uniemens, dall'anno 2025 la decontribuzione viene riportata sulla nuova causale '**DPMI**' nella sezione Info Causali (in sostituzione della precedente causale 'DESU'), sempre per singolo mese di competenza.

Nel campo Identificativo è riportata la data di assunzione o trasformazione, secondo il formato 'AAAA-MM-GG'.

Se si intende recuperare la Decontribuzione arretrata anche per eventuali rapporti cessati nei mesi precedenti (situazione non contemplata nelle disposizioni Inps), sui dipendenti interessati occorre abilitare l'elaborazione del cedolino nei mesi successivi alla cessazione (opzione 'Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione' sul servizio Dipendente – Anagrafico) e confermare le presenze del mese di ottobre. In tale condizione, sulla denuncia Uniemens viene riportato anche il codice 'NFOR' (dipendente non in forza) nel campo Tipo Lavoratore Statistico.

2.4) ARRETRATI ESONERO BENEFICIARI ASSEGNO DI INCLUSIONE

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di dicembre 2024 Acred907, è stata rilasciata la gestione dell'esonero spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, oppure di assunzione a tempo determinato, di soggetti beneficiari di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 111 del 29/12/2024 e, soprattutto, nei messaggi n. 3888 del 20/11/2024 e n. 4110 del 4/12/2024.

Con l'elaborazione del mese di **febbraio 2025** è possibile recuperare gli arretrati del suddetto esonero.

Per attivare il calcolo degli arretrati occorre inserire la voce **9EV** sulle Variazioni Mensili di febbraio, sui soli soggetti interessati, riportando nel campo Quantità della voce:

- '1' per assunzione a tempo indeterminato di beneficiario ADI
- '2' per trasformazione a tempo indeterminato di beneficiario ADI
- '3' per assunzione a tempo determinato di beneficiario ADI
- '11' per assunzione a tempo indeterminato di beneficiario SFL
- '12' per trasformazione a tempo indeterminato di beneficiario SFL
- '13' per assunzione a tempo determinato di beneficiario SFL

La voce 9EV si trova nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.2 'Incentivi'.

Il calcolo dell'esonero arretrato viene effettuato in relazione al periodo dalla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato o assunzione a tempo determinato, fino al mese di novembre 2024. Come indicato nel messaggio Inps n. 3888 sopra citato, non è possibile riportare, tra gli arretrati, i mesi successivi a novembre 2024.

L'importo dell'esonero arretrato viene riportato nel campo importo totale della voce 9EW.

Nel mese in cui viene recuperato l'esonero arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nel periodo arretrato. L'importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Sulla denuncia Uniemens, l'esonero arretrato viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale 'EADI' per i soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione, oppure 'ESFL' per i soggetti beneficiari del supporto per la formazione (le stesse causali utilizzate per l'esonero relativo al mese corrente), dettagliato per singolo mese di competenza. Nella colonna 'Identificativo' viene riportata la data di assunzione, rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, oppure la data di trasformazione a tempo indeterminato, rilevata dal servizio Dipendente – Inquadramento.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, il messaggio Inps prevede che, per recuperare l'esonero arretrato, debba essere indicato il codice agevolazione 'EF' o 'EI' (tipo retribuzione 'Y') sulla denuncia relativa al mese di dicembre 2024, da trasmettere entro il 28/02/2025. L'indicazione di tale codice rimane a carico dell'Utente: a tale scopo, in presenza dell'esonero arretrato (calcolato inserendo la voce 9EV come sopra descritto), la procedura di generazione dei dati emette una segnalazione sulla stampa 'errori.AGRI'.

Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l'esonero arretrato viene riportato sul servizio 'E0 Mese corrente – Contributi', nella sezione 'Recupero contributi seguito norme di legge' con il codice '63' o '64'. L'importo arretrato non è suddiviso per mese di competenza, quindi occorre intervenire per dettagliare le somme relative ai singoli mesi. In presenza del recupero dell'esonero arretrato, la procedura 'DMA-2: Generazione dati da archivio paghe' emette una segnalazione.

Segnaliamo una rettifica della documentazione dell'esonero riportata nell'aggiornamento di dicembre 2024 Acred907: l'esonero ha una durata massima di 12 mesi per i soli contratti a tempo determinato, mentre per i contratti a tempo indeterminato la durata massima prevista è di 24 mesi.

2.5) NUOVI CODICI CESSAZIONE / TRASFORMAZIONE

Sul servizio Dipendente – Anagrafico, nella finestra relativa al campo Tipo Cessazione, è stato aggiunto il codice '1Y', previsto dal messaggio Inps n. 639 del 19/02/2025. Il nuovo codice va attribuito in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei casi previsti dall'articolo 26, comma 7-bis, del D.lgs. n. 151 del 14/09/2015.

Il nuovo codice è stato aggiunto anche sul servizio Collocamento (cessazione) e sul servizio Uniemens – Dipendenti.

Precisiamo che nei casi in cui deve essere attribuito il nuovo codice, non risulta dovuto il contributo di licenziamento.

Inoltre, sul servizio del Collocamento sono stati aggiunti alcuni nuovi codici, di seguito elencati, sulla base delle nuove specifiche ministeriali in vigore dal 26/02/2025.

- Causa di cessazione codice 'CL': fine cantiere / completamento lavori
- Tipo di trasformazione codice 'DR': trasformazione da contratto di apprendistato a contratto di apprendistato formazione e ricerca.

Infine segnaliamo che, sul servizio del Collocamento, è stata aggiunta la fine della validità sul codice tipo contratto 'H.03.00', corrispondente alla prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.

2.6) INDICAZIONI SU STAMPE – NUOVE OPZIONI

Con l'aggiornamento di ottobre 2016 Acred623 è stata rilasciata un'opzione, gestita tramite la voce **20T**, che consente di esporre le ferie in giorni (anziché in ore) sul cedolino e sul prospetto riepilogativo delle ferie e dei permessi.

Con il presente aggiornamento viene rilasciata un'ulteriore opzione, sempre sulla voce **20T**, tramite la quale è possibile esporre anche i permessi in giorni. Precisiamo che entrambe le opzioni hanno effetto esclusivamente sull'esposizione delle ferie e dei permessi, sulla stampa del cedolino e del prospetto riepilogativo, ma non modificano in alcun modo la gestione delle ferie e dei permessi, che continua ad essere effettuata su base oraria, sia nella fase di inserimento delle presenze che nella fase di elaborazione delle buste paga.

La voce **20T**, con le opzioni relative all'esposizione delle ferie e dei permessi, si trova nell'elenco delle Voci Fisse al punto 2.4.1 'Indicazioni sul cedolino'. Dal mese di febbraio 2025 possono essere utilizzate le opzioni di seguito elencate, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste per le ferie:

- Indicazione in giorni sia delle ferie che dei permessi, nel riepilogo riportato nella parte finale del cedolino, oltre che sul prospetto riepilogativo: viene riportato '**2**' nel campo Quantità della voce **20T**. Ricordiamo che con il valore '**1**' nello stesso campo si ottiene tale effetto solamente per le ferie.
- Indicazione in giorni sia delle ferie che dei permessi usufruiti o liquidati (voci 140 / 142 / 151 / 160 / 162 / 171), nella parte centrale del cedolino: viene riportato '**2**' nel campo Importo Unitario della voce **20T**. Ricordiamo che con il valore '**1**' nello stesso campo si ottiene tale effetto solamente per le ferie.

Le opzioni sopra elencate possono essere utilizzate anche in combinazione tra loro, per ottenere l'esposizione in giorni sia nella parte centrale che nella parte finale del cedolino.

Come nelle precedenti opzioni rilasciate con l'aggiornamento Acred623, il numero di giorni viene ottenuto dividendo il numero di ore per l'orario medio giornaliero (quest'ultimo è riportato nel campo Quantità della voce 138, visibile nel Dettaglio del cedolino) ed arrotondando alla seconda cifra decimale. Occorre tenere presente che, per ottenere una quadratura, il numero di giorni di ferie e di permessi viene espresso con due cifre decimali.

Precisiamo che, da parte nostra, riteniamo più chiara l'esposizione in ore, sia per quanto riguarda le ferie che i permessi: le opzioni sopra elencate, come anche quelle rilasciate con l'aggiornamento Acred623, a nostro avviso dovrebbero essere utilizzate soltanto in caso di specifica richiesta da parte delle aziende interessate.

Sempre con effetto dal mese di febbraio 2025, è stata modificata la descrizione della voce **D31**, tramite la quale è possibile ottenere l'indicazione delle ore lavorate nella parte centrale del cedolino (aggiornamento di maggio 2024 Acred892). La descrizione della voce D31 è variata da '*Ore effettivamente lavorate*' a '*Ore ordinarie lavorate*'. Precisiamo che è variata solamente la descrizione della voce, non il dato esposto sul cedolino.